

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

**FRANCESCO
POVESI DASCOLA**
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Parma, 26 aprile 2016

OGGETTO: Prezzi di trasferimento e finanziamenti infruttiferi infragruppo

Con la sentenza n. 7493 del 15 aprile 2016 la Cassazione cambia il proprio orientamento in tema di prezzi di trasferimento sui finanziamenti infruttiferi infragruppo.

La sentenza, in particolare, ha riconosciuto l'applicabilità della disciplina sul transfer pricing con riguardo ai finanziamenti erogati da una società residente nel territorio dello Stato (controllante) nei confronti di una società estera (controllata), nonostante l'operazione non prevedesse il riconoscimento di interessi alla controllante.

Si ricorda che la Suprema Corte, con precedente sentenza n. 15005 del 17 luglio 2015, aveva ritenuto sostanzialmente inapplicabile la disciplina sul transfer pricing ai finanziamenti intercompany.

Come anticipato, la sopra richiamata sentenza n. 7493, stravolge la precedente impostazione della Cassazione, arrivando alla conclusione che la gratuità di un finanziamento tra controllante residente e controllata estera viola la disciplina sui prezzi di trasferimento.

La pronuncia in esame, in particolare, si fonda sul principio di libera concorrenza contenuto nell'art. 9 del modello OCSE, il quale prevede la possibilità di sottoporre a tassazione gli utili derivanti da operazioni infragruppo che siano state regolate da condizioni diverse da quelle che sarebbero state convenute tra soggetti indipendenti e in condizioni di libero mercato.

Da tale principio consegue che la valutazione in base al valore normale prescinde dalla capacità originaria dell'operazione di produrre reddito e da qualsiasi obbligo negoziale delle parti attinente al pagamento del corrispettivo.

La sentenza pertanto conclude sottolineando che la qualificazione di infruttuosità del finanziamento eventualmente operata dalle parti risulta ininfluenza, essendo di per sé non idonea ad escludere l'applicazione del criterio di valutazione in base al valore normale.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento si rendesse necessario.

Federico Bottrighi

Luca Montali